

----- STATUTO -----
----- DELLA "SOCIETÀ ITALIANA DI -----
----- PSICHIATRIA SOCIALE" -----

Allegato "B"
Repertorio n. 16.815
Raccolta n. 12.662

Articolo 1 -----

Si è costituita, ai sensi dell'art. 36 e segg. del codice civile, la "SOCIETÀ ITALIANA DI PSICHIATRIA SOCIALE", in sigla "SIPS". -----

La sede è fissata presso l'Istituzione del Presidente in carica e può cambiare per semplice delibera del Consiglio Direttivo. -----

Articolo 2 -----

La Società ha lo scopo di: -----

a - promuovere attività formativa permanente (educazione medica continua, ECM) per gli associati, la classe medica e gli operatori della salute a livello nazionale ed internazionale, per l'area di riferimento della Società, conformemente a quanto previsto in materia ECM dalle normative ministeriali; -----

b - promuovere ricerche e studi a carattere interdisciplinare nel campo della psichiatria sociale ed aree affini, compresa la elaborazione di protocolli di studio e di linee guida eventualmente anche in collaborazione con altre società scientifiche ed altri enti pubblici e privati a carattere di ricerca o assistenziale; --
c - coordinare le ricerche scientifiche sulla psichiatria sociale e provvedere ad una rapida informazione sui progressi ovunque realizzati in questo campo, attraverso incontri, simposi, tavole rotonde e congressi anche a fini didattici; -----

d - favorire, mediante borse di studio, concorsi, premi e pubblicazioni, il progresso delle conoscenze e delle prassi aventi una precisa attinenza con la psichiatria sociale;

e - promuovere i contatti con gli studiosi e le istituzioni nazionali ed internazionali aventi, anche in parte, fini analoghi, e collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, gli Istituti di Eccellenza ed altri organismi ed istituzioni pubbliche; -----

f - organizzare incontri, simposi, tavole rotonde e congressi regionali, nazionali ed internazionali, al fine di discutere e sviluppare questioni inerenti alla psichiatria sociale; -----


g - organizzare il Congresso della Società. -----

La Società non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, alcuna attività sindacale. -----

Articolo 3 -----

La durata della Società è illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare. -----

Articolo 4 -----



La Società non ha fini di lucro e provvede agli scopi istituzionali mediante: -----

- a - quote associative; -----
- b - eventuali contributi di enti o società pubbliche o private, con esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto con il servizio sanitario nazionale; -----
- c - donazioni, oblazioni e lasciti. -----

I suddetti cespiti costituiscono il patrimonio della Società.

La Società finanzia le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi i finanziamenti di industrie farmaceutiche o di dispositivi biomedicali, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. -----

La Società e i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti e non esercitano o partecipano ad attività imprenditoriali, ad eccezione di quelle necessarie nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). -----

La Società assume tra i suoi compiti fondamentali la dichiarazione e il monitoraggio degli eventuali conflitti di interessi nell'ambito della sua attività. -----

Articolo 5 -----

Possono essere soci le persone fisiche che svolgano attività strettamente collegata allo studio della materia di cui agli scopi della Società e come tali possano assicurare un contributo propulsivo e di sviluppo. Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere: onorari, ordinari, corrispondenti stranieri e sostenitori. -----

Possono essere soci onorari personalità del mondo culturale e scientifico che sono ritenute degne di tale carica in seno alla Società. -----

La proposta di nomina a socio onorario deve essere presentata da almeno cinque soci ordinari ed approvata dal Consiglio Direttivo all'unanimità. -----

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e possono partecipare alle assemblee con voto deliberativo. ----

Sono soci ordinari tutti i cultori della materia ammessi per delibera unanime del Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dal richiedente e da almeno due soci ordinari proponenti, accompagnata da un curriculum vitae del socio proposto e dal versamento della quota di ammissione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. -----

Possono essere ammessi come soci ordinari, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti suddetti, operanti nelle strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel

settore che la Società rappresenta. -----

Sono soci corrispondenti i cittadini stranieri, cultori della materia, ammessi per delibera unanime del Consiglio Direttivo. -----

Sono soci corrispondenti i cittadini stranieri, cultori della materia, ammessi per delibera unanime del Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dal richiedente e da almeno due soci ordinari o corrispondenti proponenti, accompagnata da un curriculum vitae. -----

I soci corrispondenti non possono partecipare all'Assemblea con voto deliberativo né possono essere eletti nel Consiglio Direttivo, né sono tenuti al pagamento della quota sociale. -

Sono soci sostenitori gli enti o società pubbliche o private, ammessi per delibera unanime del Consiglio Direttivo, che si impegnano a sostenere regolarmente le attività della Società. -----

I soci ordinari dovranno concorrere alle spese della Società mediante il versamento della quota annua associativa. Tale quota, fissata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere versata entro il termine del 30 (trenta) gennaio di ogni anno. -----

Qualora il socio ordinario intenda dimettersi, dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della scadenza del termine annuo. In difetto, la sua adesione alla Società si riterrà rinnovata per il successivo anno. -----

Articolo 6 -----

Il Consiglio Direttivo può procedere alla radiazione di un socio nei seguenti casi: -----

a - per mancato versamento della quota associativa dopo due richiami; -----

b - per colpa grave e giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. -----

Tale decisione è inappellabile. -----

Articolo 7 -----

L'Assemblea generale ordinaria dei soci dovrà essere convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo. -----

L'Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. -----

L'Assemblea è costituita dai soci. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea con voto deliberativo i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. Il socio dispone di un voto e può partecipare all'Assemblea direttamente o mediante delega scritta rilasciata ad un altro socio. -----

Ogni socio non potrà essere portatore di più di due deleghe. -

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società; in assenza di questi, da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente. -----

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è da ritenersi valida

in prima convocazione se risultano presenti e aventi diritto al voto, comprese le deleghe, la metà dei soci effettivi, oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. -----

Articolo 8 -----

Spetta all'Assemblea di: -----

a - discutere la relazione del Presidente sull'attività svolta dalla Società; -----

b - approvare o meno i bilanci preventivi e consuntivi della Società ed il piano di lavoro da svolgere; -----

c - eleggere tra i soci onorari ed ordinari il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente ed otto Consiglieri, ed il Collegio dei Revisori, in due elezioni disgiunte e successive a scrutinio segreto, la prima per il Presidente, la seconda per gli otto Consiglieri ed il Collegio dei Revisori; -----

d - discutere ed approvare le proposte di modifiche allo statuto presentate dai soci o dal Consiglio Direttivo. -----

Articolo 9 -----

L'Assemblea si riunisce anche in luogo diverso dalla sede della Società, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo. -----

L'Assemblea è convocata mediante lettera o email spedita almeno quindici giorni prima della data della riunione e recante l'indicazione dell'ordine del giorno nonché la data e l'ora della prima e della seconda eventuale convocazione. -

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telegramma spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati. -----

Articolo 10 -----

Tra gli otto Consiglieri eletti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione post-elettorale, due Vice-Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere. -----

Il Consiglio Direttivo permane in carica per 4 (quattro) anni. -----

Per l'elezione del Consiglio Direttivo può votare ogni socio con diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota sociale. Per l'elezione è richiesta la maggioranza semplice dei soci in Assemblea e risultano eletti i primi otto membri della graduatoria. In caso di parità i candidati in ballottaggio vengono rivotati dall'Assemblea. -----

Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede l'Assemblea dei soci, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese dall'Assemblea. -----

Il Consiglio Direttivo rende operanti le deliberazioni dell'Assemblea e provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. -----

La firma e la rappresentanza della Società davanti a terzi ed in giudizio spetta al Presidente, il quale potrà nominare Procuratori Generali e Speciali determinandone i poteri. ----
In ogni caso è esclusa qualunque forma di retribuzione per le cariche sociali. -----

I membri del Consiglio Direttivo non debbono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società. -----

Articolo 11 -----

Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un bilancio preventivo, un bilancio consuntivo ed un elenco degli incarichi retribuiti, che sarà pubblicato nel sito istituzionale della Società. -----

Articolo 12 -----

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti per un quadriennio dall'Assemblea in occasione delle elezioni del Presidente e dei Consiglieri. -----

Articolo 13 -----

Non avendo la Società scopo di lucro, in caso di liquidazione della stessa, gli eventuali residui saranno devoluti ad altri enti aventi scopo affine, nei modi che determinerà la Pubblica Autorità. -----

Articolo 14 -----

L'attività scientifica della Società è resa pubblica attraverso il suo sito web, aggiornato costantemente. -----
La verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, è effettuata da un Comitato Scientifico appositamente costituito. -----

Articolo 15 -----

Gli emendamenti al presente Statuto devono essere proposti per iscritto da almeno un quinto dei soci o dal Consiglio Direttivo. -----

L'approvazione di un emendamento richiede in prima convocazione dell'Assemblea il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci ovvero, in seconda convocazione, la maggioranza semplice dei soci presenti. -----

Firmati: Andrea Fiorillo - Marco Pepe (segue sigillo). -----

Copia conforme all'originale,
firmato come per legge.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Cerignola, 19 ottobre 2017

